

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3232

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(MACCANICO)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

(V. *Stampato Camera n. 3593*)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 aprile 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 1998*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 473 milioni per l'anno 1998, in lire 463 milioni per l'anno 1999 ed in lire 473 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Accordo

di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica

tra il Governo della Repubblica Italiana

ed il Governo della Repubblica Lettone



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Lettone, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 2

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.

Art. 3

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.

Art. 7

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute di ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le due Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le due Parti concorderanno periodicamente le attività di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le due Parti stabiliranno di comune accordo le loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le due Parti incoraggeranno:

- a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
- b) visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;
- c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;
- d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le due Parti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private.

Art. 9

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonché le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 10

Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 11

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 14

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 16

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 17

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18

Il presente Accordo sarà ratificato.

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Riga il 23 ottobre 1996 in due originali in lingua italiana e lettone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Uberto PESTALOZZA
Ambasciatore a Riga

Per il Governo della
Repubblica Lettone


Māris GRINBLATS
Ministro per l'Educazione e la Scienza